(19) Svolgendosi in acque poco profonde, a una distanza molto ravvicinata dalla costa, all'interno della fascia di tre miglia nautiche, le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività di altre navi.

(20) Le attività di pesca con sciabiche da natante sono disciplinate dal piano di gestione spagnolo al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241, ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime.

(21) Le sciabiche da natante sono altamente selettive e non catturano cefalopodi.

(22) Il piano di gestione spagnolo include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(23) Le attività di pesca in questione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ([7]).

(24) È pertanto opportuno prorogare di tre anni la deroga richiesta.

(25) È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e conformemente al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

(26) È opportuno limitare la durata della deroga al fine di consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo l'elaborazione di un piano di gestione più efficace suffragato da maggiori dati scientifici.

(27) Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 è giunta a scadenza il 2 luglio 2021, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 3 luglio 2021.

(28) Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *Gymnammodytes semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystalogobius linearis*) effettuata da navi con sciabiche da natante, a condizione che tali navi:

a) siano registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna;

b) abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e

c) siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

([7]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).